

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA

L'anno 2013 il giorno ventisei del mese di Marzo , in Roma

tra

L' UN.I.COOP.

Dipartimento Nazionale Pesca

rappresentata dal Presidente del Dipartimento Prof. Gian Matteo Panunzi

assistito dall'Ufficio Legale Nazionale, Avv. Lucia Dello Russo

dalla Direzione Generale Nazionale, Avv. Lorenzo Stura

e dalla delegazione formata dal dott. Luigi Manganiello, sig.ra Alessia Morbidelli, Ing. Riccardo Corradi e dott.sa Caterina Cosentino

e

UGL

Federazione Nazionale Agroalimentare

rappresentata dal Segretario Nazionale Paolo Mattei

Presidente Federazione Agroalimentare Rolando Vicari

e la delegazione composta dai sindacalisti sigg: Messina Giuseppe, Traversa Davide, Antonio Galioto, Giulio Bartoli, Paola Napoleoni, Antonino Laudani, Emanuela Catania, Biagio D'agate , Antonio Borrata, Franco Arena, Matteo Oliva e Carmela Scutifero. assistiti dalla Segretaria Confederale UGL

rappresentata dal Segretario Confederale Antonino Cosentino

Norma di condizionalità

In relazione alle previsioni di cui al comma 7 dell'art. 6 del decreto legislativo 154/2004, Unicoop pesca e Ugl agroalimentari, concordano ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le cooperative di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Articolo 1

Applicazione del del contratto

Le organizzazaioni stipulanti il presente contratto si impegnano a ritenere il presente contratto collettivo come l'unica ed esclusiva fonte contrattuale della disciplina dei rapporti di lavoro ai sensi di quanto previsto all'articolo 5.

Articolo 2

Premessa

La UNICOOP Pesca e UGL Agroalimentare con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – nel riaffermare e dare atto della funzione sociale della cooperazione - intendono valorizzare, nella gestione dei rapporti di lavoro, il metodo partecipativo e del confronto ai diversi livelli di contrattazione nazionale e di contrattazione integrativa e con diversi strumenti con l'obiettivo di dare concreta attuazione ai principi costituzionali relativi

ai rapporti economici per tutelare in maniera adeguata al contesto socio-economico sia i lavoratori dipendenti delle imprese Cooperative sia i soci lavoratori destinatari della normativa di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche. In relazione a tale comune e concorde convincimento le Parti convengono, pertanto, che l'accordo contrattuale nazionale definirà il quadro normativo ed economico riferito anche al socio lavoratore secondo i contenuti della normativa appresso specificata.

Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di realizzare un sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato "Relazioni Sindacali"

Inoltre, le parti firmatarie del presente contratto concordano sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasioni di scelte d'intervento quali, ad esempio, il programma triennale della pesca, la sicurezza la prevenzione degli infortuni (DDLLgs. n. 271/99, n. 272/99, n. 298/99).

Le parti concordano altresì di attivare ogni utile confronto al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni ai problemi di più immediata rilevanza per il settore, quali, ad esempio, lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali ecc.

Più in generale, le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso gli opportuni strumenti contrattuali previsti al fine di contribuire a realizzare una gestione del settore che consenta la tutela delle risorse del lavoro e delle imprese, anche attraverso l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del comparto.

In tale situazione, le parti considerano come fondamentali i principi definibili "di condotta" quali, ad esempio:

- attuazione di una pesca responsabile, necessaria a tramandare un ambiente marino integro alle generazioni future;
- valorizzazione del risultato della pesca, perseguendo l'incremento della qualità, la ricerca della tracciabilità e – in definitiva – la sicurezza alimentare dei consumatori;
- garanzia di un reddito adeguato ai lavoratori ed alle imprese del settore.

Per realizzare quanto sopra è necessaria una comune volontà delle parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti dell'Unione europea, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva ad un'efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati all'attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile dell'economia ittica e dell'occupazione del settore.

Le parti datoriali cooperative daranno inoltre opportuna ed adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca e in aree regionali o interregionali.

Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.

Articolo 3 Relazioni Sindacali

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.

Le parti inoltre convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione e all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei

processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale, provinciale nonché aziendale.
Le sedi di informazione e concertazione sono le seguenti:

A) Livello Nazionale

Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno per:

- valutare l'andamento del settore,
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso, nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.

B) Livello Regionale

Di norma annualmente, entro il primo semestre, su richiesta dell'Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto, l'Associazione Nazionale delle Cooperative fornirà informazioni relativamente ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile e sui processi di esternalizzazione.

Il suddetto incontro verterà anche sull'opportunità di:

- raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo;
- assumere eventuali iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL.

In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le parti interessate concorderanno incontri specifici prima dell'adozione dei provvedimenti da parte dell'autorità competente.

Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qualità e la dimensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto avverrà fra le stesse parti firmatarie del presente CCNL.

C) Livello Aziendale

Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra il movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali, le parti convengono di stabilire procedure di relazioni sindacali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione.

Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità le parti intendono, nell'ambito di quanto sopra espresso, sperimentare e sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche d'impresa, al fine di favorire l'implementazione di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa e, più in generale, dagli indirizzi

della politica comune della pesca.

In particolare, le associazioni cooperative stipulanti si impegnano a fornire alle organizzazioni sindacali informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 4

Decorrenza e durata – Procedure di rinnovo del CCNL

Il presente contratto ha efficacia per tutto il territorio nazionale ed ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula, sia per la parte economica che per quella normativa.

Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.

La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative quattro mesi prima della scadenza.

La parte datoriale che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i 4 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivo pari a cinque mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, nè procederanno ad azioni dirette.

In caso di ritardato rinnovo del presente contratto, per ogni mese intercorrente tra la scadenza del precedente contratto e la sottoscrizione del nuovo contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori, in forza alla data del rinnovo, un importo economico convenuto tra le parti.

Articolo 5

Applicazione del contratto

Il presente contratto di lavoro si applica:

1. ai lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca;
2. al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge 250/58 armati da soci di cooperative di pesca.

A tal fine l'attività di pesca professionale viene suddivisa in due comparti:

- I. pesca professionale esercitata con natanti di stazza lorda superiore a 10 tonnellate
- II. pesca professionale esercitata con natanti di stazza lorda pari o inferiore a 10 tonnellate

Ai fini del presente contratto l'attività di pesca di cui al comparto II viene suddivisa in categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema di pesca e della lunghezza fuori tutto della nave, come segue:

- A) strascico, voltane e draga idraulica;
- B) altri sistemi di pesca esercitati con l'utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft),

come risultante dalla licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, superiore a 12 metri;

- C) altri sistemi di pesca esercitati con l'utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft), come risultante dalla licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, pari o inferiore ai 12 metri e pesca professionale in acque interne e lagunari;

Ai fini del presente contratto, sono definite le seguenti attività di pesca:

- pesca costiera locale entro le sei miglia e pesca in acque interne e lagunari;
- pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia;
- pesca mediterranea o d'altura oltre le 20 miglia.

Articolo 6

Applicazione graduale del MMG per i soci lavoratori

L'applicazione dei minimi monetari garantiti avviene con gradualità in modo da consentire alle imprese di realizzare le condizioni economiche ed organizzative necessarie.

Tale gradualità verrà concordata in sede di contrattazione di 2° livello entro almeno 1 anno dalla sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 7

Tipi di contratto d'imbarco

Il contratto di lavoro è, di norma, a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.

Le parti concordano sulla possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali, altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificativi ambienti territoriali.

Gli avvicendamenti sono effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.

La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.

Copia delle convenzioni di imbarco devono essere depositate, a cura degli armatori, presso le Autorità marittime competenti: Capitanerie di Porto e/o Autorità marittime preposte, a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e/o di Enti ed Istituti da esse costituiti.

Articolo 8

Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare e per l'esercizio dell'attività di pesca

Le tabelle minime di armamento della pesca, predisposte dall'armatore sono adottate dall'Autorità Marittima a conclusione della procedura di consultazione in ambito locale con le parti sociali interessate (rappresentanti dell'armatore e rappresentanti dei lavoratori marittimi) tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione, del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima ai sensi dell'art. 317 del C.N. E dell'art. 426 relativo al regolamento

attuativo.

Articolo 9 Sicurezza sul lavoro

Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, e successive modifiche una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, gli armatori provvedono alla nomina dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271, nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno, qualora imbarcati su navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 24 metri e con equipaggio con più di sei unità di armamento.

In caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di armamento. Il rappresentante della sicurezza di marineria sarà eletto tra il personale di bordo o nell'ambito del personale della struttura territoriale.

I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni e devono comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni che non può essere superiore alle 32 ore annue.

Per quanto concerne gli obblighi dell'armatore, comandante e lavoratori si rinvia agli articoli 6,7 e 8 del decreto legislativo n° 271/1999.

In particolare, gli armatori assolvono ai loro obblighi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi in via preferenziale degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.

Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che dovessero nel frattempo intervenire in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo n° 81/2008, al fine di darne applicazione alla pesca marittima.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n° 271/1999, 272/99 e 298/99.

Articolo 10 Politiche attive del lavoro

Le parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle "politiche attive del lavoro", allo scopo di modernizzare l'occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.

Nel contesto più generale della modifica dell'articolo 318 del Codice della navigazione, le parti contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da paesi terzi.

In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore (contratti di apprendistato, stage formativi, ecc.), si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti

(decreto legislativo 154/2004) e prevedere ulteriori misure, attraverso il tavolo congiunto di cui all'art. 56.

Articolo 11

Formazione permanente e continua

La formazine riveste un ruolo fondamentale come investimento strategico per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, dei prodotti e dei processi produttivi, nonché per la crescita individuale e collettiva dei lavoratori, le parti si impegnano a rispettare il diritto dei lavoratori a "proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali" (cfr. Articolo 6, legge 52/2000) e a promuovere e sostenere percorsi e programmi di formazione continua e permanente, sia per i lavoratori a tempo determinato che a tempo indeterminato, in base a progetti bilaterali presentanti a livello aziendale, di filiera, di settore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

Articolo 12

Congedi parentali e permessi brevi

I lavoratori possono usufruire dei congedi parentali (legge n° 53/2000), e di permessi brevi, tramite richiesta, rispettivamente, all'armatore e al comandante.

Tali congedi e permessi brevi sono armonizzati con le esigenze generali del codice della navigazione e compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione.

Le assenze a bordo sono giustificate dal comandante al momento del controllo da parte delle Autorità, senza ulteriori formalità.

Ai fini della registrazione degli eventi anzidetti, viene istituito, e tenuto a bordo, un apposito registro vidimato dall'Autorità marittima.

I periodi di aspettativa (legge n° 53/2000) sopra individuati non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.

Le assenze per permessi brevi non interrompono il trimestre solare intero.

Articolo 13

Infrazioni disciplinari e sanzioni

Nei confronti del marittimo che si rende responsabile di infrazioni ai propri doveri di servizio, possono essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di legge vigenti.

I provvedimenti disciplinari adottati dal comandante devono essere annotati sul giornale di bordo e comunicati agli interessati, che hanno facoltà di reclamo all'armatore oltrechè all'Autorità preposta, anche tramite l'organizzazione sindacale.

Articolo 14

Reclami dei marittimi

Gli eventuali reclami dei marittimi sull'applicazione normativa ed economica del presente contratto debbono essere presentati, di regola, al loro insorgere, direttamente o tramite la rappresentanza sindacale, al comandante che li prende in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 43.

Articolo 15

Riposo settimanale

Il riposo non può essere inferiore alle 48 ore settimanali e coincide prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e deve essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.

Per particolari esigenze e tipi di pesca, e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteomarine avverse, avarie, ecc.) non consentano l'esercizio della pesca per almeno 48 ore consecutive, vengono concordati tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale previsto per il sabato e la domenica, anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva dell'operatività aziendale.

Per le unità da pesca che intendono esercitare l'attività di pescaturismo si applica la disciplina di cui ai commi precedenti; una diversa determinazione del periodo di riposo settimanale è demandata alla contrattazione integrativa.

Articolo 16 **Riposo giornaliero**

Nel settore della pesca, per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura ecc), l'orario di lavoro è regolato in funzione delle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.

Tuttavia, tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, deve essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge.

Articolo 17 **Orario di lavoro a terra**

Se l'equipaggio viene chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.

Se la durata dei lavori è inferiore a 8 giorni, rimane a discrezione dell'impresa la valutazione se procedere o meno allo sbarco.

Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori viene corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti dal presente contratto con l'equiparazione alle seguenti qualifiche:

Capitano o motorista
Marinaio
Mozzo

operaio specializzato
operaio qualificato
manovale

Se i lavori sono effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non può essere inferiore a quanto previsto sopra.

Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non deve essere conteggiato ai fini della determinazione della parte.

I pasti, durante la permanenza dei lavori, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.

Articolo 18 **Lavori per la manutenzione e pulizia della nave**

Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio deve eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che vengono ordinati durante l'orario di lavoro.

Articolo 19
Lavori inerenti la pulizia degli alloggi

L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, deve mantenere il proprio alloggio nella massima pulizia.

Deve altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i DPI (dispositivi di protezione individuale) nonché ogni dotazione necessaria e/o utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.

Articolo 20
Servizi merci e provviste

Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca ecc..., sono normalmente effettuati dagli stessi.

Articolo 21
Retribuzioni

L'equipaggio viene retribuito alla "parte" – percentuale sulla produzione – salvaguardata da un minimo monetario garantito (MMG) di cui alle tabelle allegate.

La parte è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi, previsti e regolati dal presente contratto.

Qualora la "parte", calcolata nell'arco del trimestre solare intero (1-1/31-3; 1-4/30-6; 1-7/30-9; 1-10/31-12, ovvero il giorno successivo se festivo), nella campagna di pesca ovvero per tipo particolare di pesca non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al minimo monetario garantito, l'armatore provvede a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella relativa tabella del minimo monetario garantito applicabile.

La "parte" attribuita, determinata con i criteri previsti nei commi che seguono, deve essere corrisposta, con carattere di generalità dopo la fine del mese, adeguando, se inferiore, in ogni caso la "parte" stessa al 70% dell'importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del MMG, a titolo di anticipazione sul ragguglio trimestrale.

L'erogazione di anticipi sulla "parte" dovuta ai marittimi imbarcati può essere richiesta sino ad un massimo del valore percentuale del MMG prima richiamato.

Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al periodo di riferimento (mese, ovvero termine della campagna di pesca), utilizzando l'apposito prospetto paga conforme alla previsione di legge (legge 5 gennaio 1953, n° 4).

Se il marittimo sbarca per cause di forza maggiore (disarmo, infortuni, malattia, ecc...,) la parte deve essere raggugliata con il MMG per il periodo d'imbarco effettivo.

Per produzione si intende:

- prodotti ittici catturati e commercializzati;
- eventuale recupero di materiali galleggianti o sul fondo marino;
- eventuali premi d'assicurazione derivanti dal salvataggio d'altri natanti;
- eventuali proventi da attività connesse come definite all'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 226, come novellato dalla legge 154/04

Dalla somma ricavata vengono detratte le seguenti spese:

- il consumo effettivo del gasolio, dei lubrificanti (olio e grasso) e dei gas frigoriferi;
- il vitto consumato a bordo;
- il ghiaccio e le spese vive per la produzione dello stesso a bordo (escluse le spese per le attrezzature) e la carta, necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del frigorifero);
- le cassette, gli imballaggi a perdere, le esche;
- lo sbarco, il trasporto e la vendita del pescato (compresi diritti di mercato);
- eventuale pagamento del permesso di pesca in acque alte d'altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessione;
- contributo per l'assistenza contrattuale di cui al successivo articolo 47 a favore delle Associazioni firmatarie del contratto.

Il monte produttivo, al netto delle spese di cui al presente capoverso, è ripartito in ragione del 50% tra armatore ed equipaggio.

In caso di usi e consuetudini locali è necessario il loro rispetto laddove il trattamento economico, in funzione dell'osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso.

Tutti gli usi e le consuetudini locali debbono essere specificati nelle singole convenzioni d'imbarco.

Essi debbono altresì essere notificati alle parti stipulanti entro sei mesi dalla data di rinnovo tramite invio alle parti datoriali.

Qualora condizioni oggettive lo consentano, l'equipaggio può essere retribuito mensilmente con il minimo monetario garantito ed un premio di produzione di cui all'articolo 22.

Le parti, al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, defalcato dai ricavi come previsto nei commi che precedono, istituiscono la voce "valore mensa ai fini previdenziali".

Tale voce, soggetta al contributo previdenziale stante la particolare natura del contratto, assume convenzionalmente il valore di E.295,00 (duecentonovantacinque/00) per mese intero, nelle tabelle della pesca costiera locale, costiera ravvicinata, pesca mediterranea o d'altura.

Articolo 22

Qualifica di marinaio multifunzione

E' istituita la figura che comporta una polivalenza ed una polifunzionalità nel processo produttivo denominata "marinaio multifunzionale" (marinaio di prima) come qualifica contrattuale ed ai fini previdenziali relativamente alla pesca costiera locale, costiera ravvicinata, e pesca mediterranea o d'altura.

Il parametro retributivo attribuito a tale qualifica contrattuale è stato fissato al valore 105 per la pesca costiera locale, al valore 120 per la pesca costiera ravvicinata al valore 134 per la pesca mediterranea o d'altura.

L'inquadramento dei lavoratori in tale qualifica contrattuale verrà individuato dalla contrattazione di secondo livello, tenendo conto dei seguenti requisiti: anzianità, professionalità e tipo di pesca.

In conseguenza a quanto sopra, il parametro relativo al Comandante, motorista, capo pesca, è fissato al valore 118 per la pesca costiera locale, al valore 132 per la pesca costiera ravvicinata ed al valore 146 per la pesca mediterranea o d'altura.

Restano ferme ed impregiudicate le norme previste in tal senso dal Codice della navigazione.

Articolo 23 **Aiuti al settore**

Nel caso in cui le imprese di pesca siano destinatarie di aiuti pubblici per le spese di funzionamento che fanno parte della colonna delle spese detraibili dal monte produttivo, ovvero risarcimenti derivanti da polizze assicurative (il cui costo sia stato a sua volta inserito nella colonna delle spese), tali aiuti e risarcimenti vengono contabilizzati nel monte produttivo e vanno ridistribuiti ai lavoratori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 del presente contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aiuti di cui sopra sono quelli concessi a titolo di parziale o totale copertura di danni derivanti da calamità naturali o da eccezionali avversità meteo marine o ecologiche, da aumento del prezzo del gasolio, ecc...

Degli aiuti ricevuti e dei risarcimenti conseguiti viene data informazione ai lavoratori in un quadro di trasparenza sulle componenti di retribuzione.

Le parti rinviando la pratica applicazione all'atto dell'effettiva definizione della operatività delle polizze e degli aiuti.

Articolo 24 **Premio di produzione**

Sulla quantità di pesce pescato può essere corrisposta una percentuale che, a partire da un minimo, aumenta gradualmente in proporzione alle quantità prodotte, con distinzione della qualità.

La definizione delle percentuali e degli scaglioni di quantità viene concordata tra le organizzazioni locali in relazione al tipo di nave e di pesca.

Nella pesca entro il Mediterraneo tale premio è corrisposto mensilmente.

Per quei marittimi che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro il premio viene corrisposto all'atto dello sbarco, sulla base del quantitativo pescato fino al momento della cessazione del servizio.

Articolo 25 **Secondo livello di contrattazione**

La contrattazione di secondo livello verrà svolta, in ambito territoriale, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.

L'accordo, che ha durata non superiore a quella del presente contratto, deve riguardare solo le materie delegate dal contratto medesimo e non può prevedere una regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal contratto collettivo stesso.

Fermo restando l'efficacia della forma retributiva del contratto "alla parte", anche al fine di assicurare ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, le parti ritengono pur tuttavia che possono essere individuati, nell'ambito della contrattazione territoriale, elementi particolari di compenso, condizionati dal raggiungimento di obiettivi di competitività aggiuntiva e complessiva, territorialmente

rilevante oltre che predeterminata e misurabile, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell'ambito del predetto eventuale accordo.

A tal fine le parti ritengono che in ambito territoriale la contrattazione può individuare un percorso finalizzato al raggiungimento di obiettivi di competitività aggiuntiva, territorialmente rilevante e misurabile attraverso i seguenti indicatori:

- (A) permanenza nell'imbarco a bordo di natante armato dall'impresa, con carattere di continuità, per un numero di giornate pari ad almeno l'___*% delle giornate di calendario dell'armamento teorico praticato nell'anno;
- (B) attività operativa di pesca del natante durante le sopra richiamate giornate d'armamento pari ad almeno l'___*%

(*) = da determinare fra le parti nei territori interessati

Al raggiungimento dei due risultati minimi, ad ogni marittimo presente a bordo alla data di determinazione della competitività aggiuntiva (per l'anno 2013 verifica ad aprile 2014), viene erogata una somma da determinare a livello locale.

Ugualmente da determinare a livello locale, e per tipo di pesca, sono i valori percentuali di riferimento indicati senza cifra ai punti (A) e (B).

Se i risultati minimi sono raggiunti, la solla lorda attribuibile a titolo di "elemento specifico di competitività" non può essere inferiore al 5% nè superiore al 10% del MMG di ogni membro di equipaggio cui detto premio è rivolto.

Data la non assoggettabilità a contribuzione di tale eventuale quota di salario aggiuntivo, le parti concordano sulla necessità del deposito dei predetti accordi con la modalità prevista dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n° 67, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n° 135, nonché presso le parti medesime al fine di dare validità all'accordo stesso.

Le parti concordano inoltre di effettuare contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:

- tabelle d'armamento e di esercizio;
- riposo settimanale;
- ferie pesca mediterranea;
- perdite e deterioramento di attrezzi pesca, lampade e muccigna;
- organizzazione del lavoro.

Nel caso in cui sia avanzata richiesta per la stipula o il rinnovo di un accordo di secondo livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di sei mesi, saranno interessate le parti stipulanti il CCNL nazionale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e rimuovere gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell'accordo medesimo.

Esperiti infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del contratto di secondo livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori un'indennità pari a 22 euro mensili lordi a far data dall'accertamento dell'impossibilità di conseguire il contratto di marineria dalle parti stipulanti il contratto nazionale e sino alla scadenza del ccnl stesso. Tale indennità non rientra nelle regole previste dall'articolo 21 (retribuzione).

Norma transitoria

Le parti, in sede di contrattazione di secondo livello, provvedono ad armonizzare le norme contenute negli accordi territoriali in atto, per eliminare le sovrapposizioni d'ogni natura eventualmente esistenti.

Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data

di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale: essi cesseranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento e d'armonizzazione.

Articolo 26

Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo

Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro, di cui al precedente articolo 15, è considerato lavoro straordinario.

La quota oraria è determinata dalla divisione dell'importo fisso mensile più il valore mensa ai fini previdenziali per il coefficiente 173 maggiorato del 25%.

Articolo 27

13ma e 14ma mensilità

Ai marittimi sono erogate in occasione del Natale e in occasione della Pasqua una mensilità pari all'importo fisso e al valore mensa ai fini previdenziali.

Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno, la 13ma e la 14ma mensilità sono corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti.

Per le frazioni di mese superiore ai 15 giorni è corrisposto il rateo intero; per il periodo inferiore non è dovuto rateo.

Il corrispettivo di tali mensilità, in ratei, viene erogato mensilmente, in deroga alla normativa di legge generale – avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 325 del codice della navigazione – essendo gli stessi già riportati sulla tabella del minimo monetario garantito cui è da raggugliare la "parte" ogni trimestre solare.

La "parte" ricomprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente dal secondo comma del precedente articolo 21.

Articolo 28

Qualità e quantità dei viveri

I viveri da consumare a bordo sono determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione.

Il vitto deve essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari devono essere di buona qualità.

L'armatore provvede a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.

Articolo 29

Panatica sostitutiva e convenzionale

Se per causa di forza maggiore non è possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l'importo giornaliero della panatica sostitutiva è di **E. 30,00** (trenta) per ciascun pasto e per ogni membro dell'equipaggio.

Articolo 30

Giorni festivi

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche;

b) l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1 maggio);

c) le seguenti ulteriori festività:

1° gennaio

6 gennaio

lunedì di Pasqua

2 giugno

15 Agosto

1° novembre

4 novembre

8 dicembre

25 dicembre e 26 dicembre

Il Santo Patrono

Nei porti sono considerati semifestivi e, cioè, festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:

Vigilia di Natale;

Vigilia di Pasqua.

Articolo 31

Giorni festivi trascorsi in navigazione

Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi – domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) – secondo l'orario normale di lavoro.

Ai marittimi sono riconosciuti tanti giorni pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.

Nei giorni semifestivi è riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.

Articolo 32

Ferie

A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito di 30 giorni di calendario.

Le ferie sono godute dal lavoratore marittimo nel seguente modo:

- per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore e, compatibilmente con le esigenze dell'attività di pesca, nel corso dell'anno di maturazione;
- per le restanti due settimane, entro i 9 mesi al termine dell'anno di maturazione.

Pesca entro il Mediterraneo: la regolamentazione per il godimento del periodo feriale è demandato ad accordi locali tra le parti firmatarie del presente contratto.

Il trattamento economico, in deroga alla normativa di legge generale avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 325 del codice della navigazione – è stato già anticipato, in quanto il rateo di ferie è già inserito nella tabella del MMG cui è da ragguagliare la "parte" ogni trimestre solare.

La "parte" ricomprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente dal secondo comma del precedente articolo 20.

Articolo 33

Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte"

Ai componenti l'equipaggio arruolati con retribuzione alla parte (ipotesi A della

convenzione d'imbarco allegata al presente contratto), l'armatore è tenuto ad erogare, ad ogni bordata ovvero ogni mese, l'importo delle parte attribuita, come previsto dal precedente articolo 21, ovvero l'eventuale anticipo/prestito qualora la campagna di pesca sia di durata ultra mensile, su apposito prospetto come previsto dalla normativa richiamata in detto articolo.

Il raffronto fra la parte attribuita ed il minimo monetario garantito deve essere effettuato secondo le modalità di cui al citato articolo 21.

Articolo 34

Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "fissa"

Ai componenti l'equipaggio, arruolati con la retribuzione fissa del minimo monetario garantito e premio di produzione (ipotesi B della convenzione d'imbarco allegata al presente contratto), l'armatore è tenuto ad erogare ogni mese il valore mensile dei vari istituti retributivi unitamente al premio di produzione.

Ad ogni marittimo, a termini di legge, è fornito a cura dell'armatore un prospetto paga, sul quale sono registrate le competenze, le varie indennità ed il premio di produzione, come previsto dai precedenti articoli 21, 23 e 24.

Articolo 35

Assicurazioni

Tutti i componenti dell'equipaggio, a seconda delle normative loro applicabili, sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.

A norma dell'art. 13 della legge 413 del 26 luglio 1984 i contributi previsti sono dovuti sul salario convenzionale contrattuale comprensivo dell'importo fisso, dei ratei di ferie, festività, di 13ma e 14ma mensilità, valore mensa ai fine previdenziali, forfettizzati come da tabella allegata ai contratti di lavoro.

L'ammontare dei contributi viene ripartito tra l'armatore e i componenti dell'equipaggio secondo le percentuali previste dalle norme legislative sulla previdenza ed assistenza.

Eventuali sgravi verranno ripartiti secondo le leggi vigenti.

Qualora i fatti o situazioni particolari lo richiedano le parti firmatarie del presente CCNL potranno incontrarsi e prendere decisioni sull'argomento.

Articolo 36

Risoluzione del rapporto di lavoro

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso pari a giorni 10 per tutti i gradi e le categorie.

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato si risolve per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, nonché per giustificato motivo.

Giusta causa: causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Giustificato motivo: grave inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.

E' in facoltà dell'armatore di sostituire il preavviso con un'indennità pari a tante giornate d'importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati.
Il preavviso non potrà essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie.

Nota a verbale

Quanto previsto dall'articolo anzidetto non è applicabile ai contratti a campagna di pesca, poichè il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o sbarco, sia in porti nazionali che in quelli esteri.

Articolo 37 Assegno per il nucleo familiare

Gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle pertinenti disposizioni di legge.

Articolo 38 Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di risoluzione del contratto d'imbarco viene corrisposto al marittimo il trattamento di fine rapporto, così come previsto dall'articolo 2120 del codice civile, così come modificato dalla legge 29/05/82 n° 297.

La retribuzione annua da prendere per la determinazione della quota di cui al 1° comma dell'articolo 2120 cc è quella corrisposta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- importo fisso;
- rateo 13a e 14a mensilità;
- eventuale premio di produzione;
- valore convenzionale della mensa ai fini previdenziali;
- eventuale differenza tra il minimo garantito ed il valore della compartecipazione.

La quota da accantonare si ottiene dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nel mese e/o periodo della campagna di pesca ai lavoratori.

Alla fine del rapporto di lavoro (risoluzione del contratto di imbarco) l'armatore è tenuto a evidenziare quanto dovuto e quanto già anticipato, ai sensi della normativa vigente, e a effettuare i relativi conguagli.

Articolo 39 Previdenza complementare

I lavoratori destinatari del presente ccnl possono iscriversi al costituendo fondo di previdenza complementare, secondo quanto previsto dal relativo statuto e regolamento.

La contribuzione è così articolata:

- a) un contributo minimo pari a 1,5% del Mmg a carico del lavoratore;
- b) un contributo a carico del datore di lavoro pari a 1,5% del Mmg;
- c) 100% del tfr per lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- d) Ai lavoratori assunti precedentemente al 28 aprile del 1993 il 3% della retribuzione prevista dal Mmg.

Le parti si impegnano a dare adeguata informazione ai lavoratori del settore sul nuovo istituto contrattuale e annualmente esaminano congiuntamente la diffusione della previdenza complementare nel settore.

Articolo 40
Trattamento economico nei casi di malattia/infortunio sul lavoro

Le parti concordano nell'istituire, per quanto concerne i lavoratori assicurati ai sensi della legge 413/84 e quelli assicurati ai sensi della legge 250/58 limitatamente agli infortuni, un intervento integrativo ai trattamenti economici previsti dalle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e gli infortuni in favore degli addetti-dichiarati temporaneamente inabili o temporaneamente inidonei al lavoro (anche se la malattia o l'infortunio comporta lo sbarco).

L'intervento di cui sopra interesserà anche i soci lavoratori assicurati ai sensi della legge 250/58, attualmente privi di assicurazione contro le malattie.

Tale intervento è costituito da una indennità giornaliera, a carico dell'impresa di pesca, pari ad € 10 per un numero massimo di gg 180 di inabilità temporanea al lavoro nei casi previsti al primo comma.

Le parti concordano altresì che l'intervento di cui al terzo comma del presente articolo potrà essere assolto da un'apposita cassa con gestione paritetica all'uopo costituita tra le parti firmatarie il presente CCNL; l'attività di tale cassa decorrerà dal momento in cui si realizza il punto b) delle norme di condizionalità.

Entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, le parti firmatarie definiscono, all'interno del tavolo di cui all'articolo 54, le modalità per l'attuazione della cassa di cui sopra.

Articolo 41
Rientro del marittimo al porto di imbarco

Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo.

Il rientro si compie con il ritorno del marittimo al porto di imbarco o al luogo di ingaggio, a sua scelta.

Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata.

Il rimpatrio è effettuato a cura dell'armatore a mezzo ferrovia, automezzo o aereo.

L'armatore deve corrispondere al marittimo per tutta la durata del viaggio di rientro, la retribuzione prevista e stabilita dalla convenzione di imbarco.

Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, secondo le norme di legge e del presente contratto.

Qualora il marittimo interrompa la campagna di pesca senza un giustificato motivo, deve essere comunque rimpatriato ed è tenuto al rimborso delle spese di viaggio all'armatore.

Se, trascorso un periodo di 5 mesi lontano dai porti nazionali, non è ancora iniziato o ordinato il viaggio di ritorno, il marittimo ha facoltà, con un preavviso di 10 giorni, di sbarcare al primo porto d'approdo con il rimpatrio a spese dell'armatore.

Articolo 42
Vestiaro

Datata la particolare caratteristica del lavoro di pesca, l'armatore fornisce ad ogni membro dell'equipaggio il vestiario come: stivali, impermeabili, tute ecc., previa consegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.

Articolo 43
Affissione del contratto a bordo

Il comandante cura che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resta permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione prescritta dall'Autorità, nonchè su richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti, comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.

Se ciò non è possibile a causa delle caratteristiche della nave, limitatamente alla categoria C, detti documenti potranno essere conservati presso la sede della cooperativa.

Articolo 44

Riscossione deleghe sindacali

Il marittimo può presentare direttamente, o tramite l'organizzazione sindacale, all'armatore una delega a trattenere sulle proprie spettanze l'ammontare del contributo indicato dal sindacato.

Il versamento di cui sopra viene effettuato a cura dell'armatore, secondo le modalità prevista dalla delega.

La delega stessa è efficace fino a quando non viene espressamente revocata.

Articolo 45

Controversie sindacali

Fermo restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali tra aziende e lavoratori, quando riguardano l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, sono esaminate tra le organizzazioni locali delle parti firmatarie del presente contratto.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale alla quale è iscritta ed ha conferito mandato.

L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve, a sua volta, denunciare la controversia all'organizzazione datoriale, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ricevuta la segnalazione, la parte ricevente si rende disponibile entro 10 giorni alla convocazione della parte denunciante fissando il giorno e l'ora in cui viene esperito il tentativo di conciliazione di cui è redatto apposito verbale.

Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto sono esaminate dalle organizzazioni stipulanti in sede nazionale mediante apposita commissione paritetica.

Essa esamina, entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza, le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.

In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si ritengono libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto, territoriali e nazionali, fanno parte, inoltre, in rappresentanza del settore della pesca, di tutte le commissioni istituite presso le capitanerie di porto, delegazioni di spiaggia, commissioni provinciali e regionali, nonchè quelle istituite presso i relativi Ministeri competenti e presso l'Unione europea, per la disciplina delle normative nazionali ed internazionali, con particolare riferimento alle iniziative promozionali intese al finanziamento per lo sviluppo ed il rilancio del settore.

Articolo 46

Commissione paritetica nazionale

La presente regolamentazione viene convenuta tra le parti al fine di consentire l'esercizio delle funzioni previste al precedente articolo 45.

Composizione della commissione paritetica

La commissione è composta da 4 componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti di cui 2 nominati dall'UNICOOP Pesca e 2 dalla UGL Agroalimentare.

Operatività della commissione

La commissione è presieduta dal presidente nominato congiuntamente tra le parti.
La commissione è regolarmente costituita con la presenza di tutti i componenti.
Le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.

Articolo 47

Contributo per l'assistenza contrattuale

Le parti concordano di istituire, con la decorrenza dall'entrata in vigore del presente CCNL, il contributo per l'assistenza contrattuale.

Il contributo per l'assistenza contrattuale è calcolato, nella misura dello 0,50%, sui valori specificatamente concordati e riportati nelle allegate tabelle di riferimento del MMG.

Ai marittimi imbarcati viene effettuata una trattenuta mensile dello 0,25%, calcolata sui valori di cui al comma precedente, a favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'armatore versa alle organizzazioni cooperative firmatarie una quota mensile pari allo 0,25% calcolata sui valori di cui al secondo comma per ogni marittimo imbarcato.

I datori di lavoro portano espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo curando la riscossione delle quote spettanti alle organizzazioni sindacali firmatarie.

Le eventuali comunicazioni di dissenso rispetto a tale ritenuta da parte dei membri dell'equipaggio sono comunicate dagli armatori alla parte datoriale ed alle organizzazioni sindacali entro 30 giorni dalla notifica del testo contrattuale rinnovato.

Entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, le parti firmatarie definiscono le modalità per la riscossione di detto contributo.

Articolo 48

Agevolazioni allo studio

Durante l'imbarco i lavoratori che frequentano corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderano impegnarsi nello studio, sono per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.

Durante gli esami i lavoratori-studenti usufruiscono di permessi retribuiti per i giorni di esame e per i cinque giorni lavorativi precedenti alla sessione d'esame.

Articolo 49

Trattamento di miglior favore

Vanno fatte salve le condizioni di miglior favore.

Articolo 50

Convenzioni di imbarco

Nel caso in cui le convenzioni d'imbarco vengono individuate non in conformità del presente contratto, il rapporto di lavoro è regolato comunque dalle presenti condizioni generali.

Una copia della predetta convenzione deve essere consegnata, subito dopo la stipula presso l'Autorità marittima, in attesa della registrazione, al marittimo entrato a far parte dell'equipaggio, anche in adempimento e in sostituzione della lettera d'assunzione.

Articolo 51 **Indennità in caso di morte**

In caso di morte del lavoratore sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 2122 del codice civile, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 8 del 19 gennaio 1972.

Articolo 52 **Servizio militare**

L'eventuale adempimento di obblighi militari, nello speciale rapporto di lavoro nautico, risolvono di per sé il contratto di arruolamento del marittimo pescatore.

In tal caso egli ha diritto a tutte le indennità spettanti a norma delle disposizioni vigenti, e non ricorre l'obbligo del preavviso né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Tuttavia, nel limite del possibile, viene riconosciuta al lavoratore interessato, entro 30 giorni dal collocamento in congedo, il diritto di priorità nell'arruolamento.

Articolo 53 **Rappresentanza e diritti sindacali**

Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge 20 maggio 1970, n° 300 nonché, per i soci lavoratori dalla legge 142/01.

In sede di tavolo congiunto, tenuto conto delle caratteristiche del settore, possono essere individuate modalità di rappresentanza e di compartimento o intercomartimentali.

Articolo 54 **Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto**

Le parti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore, convengono sulla opportunità di istituire un tavolo di lavoro permanente, finalizzato alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie facenti parte del presente contratto:

1. istituzione e funzionamento di enti bilaterali;
2. modalità di riscossione dei contributi per l'assistenza contrattuale di cui al precedente articolo 46;
3. modalità di funzionamento ed erogazione del trattamento integrativo malattia/infortunio di cui all'articolo 40;
4. applicazione al settore dell'apprendistato, tenuto conto della legge di orientamento della pesca (decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 226, articolo 6; legge 24 giugno 1997, n° 196, articolo 16), tenuto conto delle caratteristiche del settore correlate con le norme del codice della navigazione;
5. rendere operativi gli accordi sulla sicurezza del lavoro adottati ai sensi dell'articolo 9

- del presente ccnl;
6. monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
 7. modalità e contenuti delle attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti del settore;
 8. possibilità operative e di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle Autorità;
 9. ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del presente contratto.

Articolo 57 Sostituzioni

In caso di assenza non prevedibile e breve del marittimo, che determini il mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla tabella di cui al precedente articolo 8, fermo restando la conservazione del rapporto di lavoro stesso, l'armatore provvede alla sostituzione annotando tale circostanza nel registro di cui all'articolo 11, indicando il nome del sostituto e del sostituito.

Inoltre, l'armatore, o un suo rappresentante, e il marittimo sottoscrivono una specifica convenzione d'imbarco; copia di tale convenzione è consegnata al marittimo interessato, secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50.

La sostituzione non può superare i cinque giorni.

La lista dei marittimi disponibili alla sostituzione, riportante l'eventuale titolo professionale posseduto ed il numero di contatto telefonico, è affissa all'albo dell'Autorità marittima.

Tale lista viene definita a livello territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto.

La retribuzione di tale membro di equipaggio aggiuntivo è a carico del monte ed è costituita da tanti ratei di MMG equivalenti ai giorni di imbarco, mentre l'armatore provvede a incrementare tale retribuzione con una maggiorazione pari al 25%.

Articolo 58 Prelazione nella riassunzione

I lavoratori sbarcati per malattia o infortuni vantano prelazione nella riassunzione.

A tal fine il lavoratore che vuole avvalersi della prelazione presenta all'armatore dell'unità da cui è stato sbarcato domanda di riassunzione, impegnandosi a non imbarcarsi con altri armatori, pena la decadenza della prelazione.

La prelazione scatta nel caso in cui l'armatore, nel termine di 30 giorni dalla data della riacquisita abilità del lavoratore, deve procedere all'imbarco di una unità lavorativa in possesso, rispetto alla tabella di armamento, degli stessi requisiti professionali dell'unità lavorativa sbarcata (titolo professionale marittimo e qualifica di imbarco).

Ami

Gin Motta Benini

Fis. Benini

Q

1/1

ALLEGATO 1

1 - COSTIERA LOCALE

	PARAMETRO	Importo fisso Mensile	VALORE 13/a - 14/a Mensile	VALORE ferie Mensile	Min. Monetario Garantito Mensile senza TFR	Min. Monetario Garantito Mensile con TFR	VALORE conv.le ai fini INPS	VALORE IMPORTO MENSILE ai fini INPS	VALORE del tfr Mensile
Com.te- Motorista Capopesc a	118	883,64	186,61	108,85	1120,1	1216,9	295	1415,1	96,7
Marinaio Polivalent e	105	786,29	171,47	100,02	1005,28	1094,22	295	1300,28	88,9
Marinaio	102	763,83	167,97	97,98	978,78	1065,91	295	1273,78	87,1
Giovanott o	101	756,34	166,81	97,3	969,95	1056,47	295	1264,95	86,5
Mozzo	100	748,85	165,64	96,62	961,12	1047,03	295	1256,12	85,9

2 - COSTIERA RAVVICINATA

	VECCHIO PARAMETRO	Importo fisso Mensile	VALORE 13/a - 14/a Mensile	VALORE ferie Mensile	Min. Monetario Garantito Mensile senza TFR	Min. Monetario Garantito Mensile con TFR	VALORE conv.le ai fini INPS	VALORE IMPORTO MENSILE ai fini INPS	VALORE del tfr Mensile
Com.te- Motorista Capopesc a	132	988,48	202,91	118,37	1243,76	1349,01	295	1538,76	105,25
Marinaio Polivalent e	120	898,62	188,94	110,21	1137,77	1235,77	295	1432,77	98
Marinaio	115	861,18	183,11	106,82	1093,61	1188,59	295	1388,61	94,98
Giovanott o	103	771,32	169,14	98,66	987,61	1075,34	295	1282,61	87,73
Mozzo	100	748,85	165,64	96,62	961,12	1047,03	295	1256,12	85,92

3 - MEDITERRANEA O D'ALTURA

	PARAMETRO	Importo fisso Mensile	VALORE 13/a - 14/a Mensile	VALORE ferie Mensile	Min. Monetario Garantito Mensile senza TFR	Min. Monetario Garantito Mensile con TFR	VALORE conv.le ai fini INPS	VALORE IMPORTO MENSILE ai fini INPS	VALORE del tfr Mensile
Com.te- Motorista Capopesc a	146	1093,32	219,22	127,88	1367,42	1481,13	295	1662,42	113,71
Marinaio Polivalente	134	1003,46	205,24	119,73	1261,43	1367,89	295	1556,43	106,46
Marinaio	129	966,02	199,42	116,33	1217,26	1320,7	295	1512,26	103,44
Giovanotto	107	801,27	173,79	101,38	1022,94	1113,09	295	1317,94	90,15
Mozzo	104	778,8	170,3	99,34	996,45	1084,78	295	1291,45	88,33

Man

[Signature]

~

[Signature]

[Signature]

[Signature]

C. M. P.

[Signature]

[Signature]

[Signature]